

AMBITO TERRITORIALE CACCIA BI1 REGOLAMENTO CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

Il prelievo in forma selettiva, in base alle indicazioni fornite dall'ISPRA, e recepite nei regolamenti regionali e nel Calendario Regionale, viene consentito nel periodo sotto riportato:

Classi	Periodo
ST – RO - Maschi	15 aprile – 31 agosto
Tutte	01 settembre – 30 gennaio
ST – RO – Maschi	01 febbraio – 15 marzo

Modalità di caccia

La caccia di selezione al cinghiale è consentita all'aspetto da appostamenti temporanei (anche altane, le quali non sono da considerare come appostamento fisso, ai sensi dell'art.5 comma 5 della legge 157/92) e alla cerca all'interno dei periodi del Capriolo (vedi regolamento generale Art. 6.3)

L' A.T.C.BI1 identifica le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti (che devono essere posti ad almeno 300 metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia), definisce il numero massimo e disciplina le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo. Sono ammesse 5 postazioni temporanee ogni 100 ha di superficie.

È responsabilità del cacciatore esercitare l'attività di caccia di selezione nel sito assegnatogli dall'ATCBI1 rispettando tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa.

L'utilizzo dell'appostamento è consentito ad un solo cacciatore armato per uscita.

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia, come previsto nel paragrafo recupero del capo ferito.

Ammissione al prelievo

Il cacciatore deve essere in possesso dell'attestato rilasciato da un ATC per la caccia di "selezione al cinghiale" o di "selezione agli ungulati" che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione e certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata. Tale certificato non è necessario per i cacciatori in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella Zona delle Alpi acquisito prima del 1996 e/o per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti.

Per chi praticherà la caccia di selezione agli ungulati dovrà, ai sensi della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018, art. 12 punto 6, essere in possesso di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di 30 mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge d'18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Le domande di ammissione devono essere presentate all' ATCBI1 allegando il versamento di € 80,00 dal **01/04/19** tramite le modalità descritte nel regolamento generale art.4.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PRIVE DI VERSAMENTO.

Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non potrà essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.

In caso di posti disponibili l'ATC può ammettere al prelievo anche i cacciatori che ne faranno richiesta dopo le date sopra indicate.

L'ammissione e l'assegnazione delle postazioni è ad insindacabile giudizio dell'ATC ed in caso di richiesta della stessa postazione da parte di più cacciatori, l'assegnazione avverrà per sorteggio.

L'ATC potrà predisporre altri appostamenti in base alle domande presentate. Il prelievo selettivo è consentito anche ove si eserciti contestualmente il prelievo selettivo ad altri ungulati ruminanti.

Il carniero giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a quello indicato dal calendario venatorio, fatta salva la possibilità di prelevare altri capi di ungulato ruminante nella stessa giornata.

Al raggiungimento del Piano di abbattimento previsto l'ATCBI1 sospende il prelievo in forma selettiva dandone tempestiva comunicazione ai cacciatori ammessi tramite avviso sul sito www.atcbi1.it.

Armi utilizzabili

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm.7 (compreso il 270 W), munite di cannocchiale (no punto rosso olografico). L'appostamento temporaneo si dovrà raggiungere con arma scarica ed in custodia.

L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica ed in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.

Giornate ed orario di caccia

Ai sensi dell'art. 18, C.5 della legge nazionale 157/1992, il numero massimo di giornate settimanali per ogni cacciatore non può essere superiore a **tre**, a scelta tra i cinque previsti: **Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica** (ad eccezione del mese di settembre in cui l'attività è vietata nel giorno di domenica).

Orario: da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.

Documentazione per l'attività venatoria

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'A.T.C. la seguente documentazione:

- una cartolina autorizzativa indicante l'appostamento assegnato, il periodo di prelievo ed il capo abbattibile.
- uno o più contrassegni numerati da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato.

In assenza di contrassegno applicato, il possessore del capo sarà perseguito ai termini di legge. I contrassegni numerati non utilizzati devono essere restituiti entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 4 lett. dd della l.r. 5/2012 di caccia.

- un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza prima di iniziare l'attività venatoria. Coloro che non compileranno i tagliandi correttamente con tutti i dati richiesti o non imbucheranno la giornata di uscita, verranno sanzionati a termine di legge.

Conferimento dei capi abbattuti

Il capo abbattuto dovrà essere tempestivamente conferito al Centro di controllo, il giorno stesso dell'abbattimento nel rispetto degli orari previsti.

Ogni cacciatore autorizzato al prelievo del Cinghiale deve provvedere a smaltire a norma di legge i residui della macellazione dei capi abbattuti. L'ATCBI1 provvederà ad individuare un centro di consegna convenzionato, che verrà indicato sul sito www.atcbi1.it

Recupero del capo ferito

In caso di ferimento di animali, al fine di tentarne il recupero, il cacciatore è tenuto a contattare i numeri di telefono degli addetti al recupero abilitati indicati sulla cartolina di autorizzazione. In caso di ritrovamento la carcassa e il trofeo resteranno di proprietà del feritore.

Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia tempestivamente segnalato il ferimento ed il tentativo di recupero.

Divieti e sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Norme finali

È fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Al manifestarsi di eventuali necessità, l'ATC BI1 si riserva di apportare, in qualsiasi momento, opportune modifiche al presente regolamento.